

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020 – CASTELFRANCO VENETO (TV)

Nell'adunanza dell'11 febbraio 2021

composta dai magistrati

Salvatore PILATO Presidente

Elena BRANDOLINI Consigliere

Amedeo BIANCHI Consigliere

UDITI i relatori, Elena Brandolini e Amedeo Bianchi;

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante disposizioni sulla "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

VISTA la legge 6 luglio 2012 n. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali";

VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012 n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO l'art. 12, comma 2, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui rinvia il citato art. 13, a norma del quale presso le Sezioni regionali competenti per territorio è istituito apposito Collegio di controllo composto da tre Magistrati estratti a sorte, avente il compito di verificare la conformità alla legge delle spese sostenute per le campagne

elettorali nonché della documentazione prodotta a prova delle regolarità delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento come risultante dai consuntivi predisposti dai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati;

VISTO l'art. 14-bis, comma 1 della legge 21 febbraio 2014, n. 13, di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/SEZAUT/2013/INPR, concernente "Primi indirizzi interpretativi inerenti all'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.12/SEZAUT/2014/QMIG che enuncia principi di diritto a cui si devono conformare le Sezioni regionali di controllo ai sensi dello art.6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 1/2020 che costituisce il Collegio di controllo delle spese elettorali per le elezioni amministrative 2020;

VISTO il verbale n. 1 del 15.12.2020 di insediamento del predetto Collegio;

DATO ATTO che, alla luce del nuovo dettato normativo, risultano soggette al controllo della Corte dei conti le spese elettorali sostenute da partiti, da movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

CONSIDERATO che sono complessivamente pervenuti a questa Sezione n. 29 rendiconti relativi alle spese elettorali sostenute da ciascun partito, movimento o lista che hanno partecipato alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti tenutesi nella Regione Veneto nella consultazione elettorale del 20-21 settembre: Venezia per un numero complessivo di 18 liste e Castelfranco Veneto (TV) per un numero complessivo di n. 11 liste.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera c) della legge n. 96/2012, il controllo di questo Collegio è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse e che per conformità a legge, come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella sopra richiamata delibera n. 24/2013, deve intendersi, "in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale";

VISTA ed ESAMINATA, per le valutazioni di competenza, la documentazione in atti concernente le spese elettorali dichiaratamente imputabili alle n. 11 liste che hanno preso parte alle elezioni amministrative 2020 e il successivo ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020 per il rinnovo degli Organi elettivi del Comune di Castelfranco Veneto (TV);

RITENUTO che i controlli affidati a questo Collegio sui rendiconti delle spese sostenute e dei finanziamenti ottenuti dai partiti, movimenti e liste in occasione della campagna elettorale delle elezioni amministrative 2020 tenutesi nel Comune di Castelfranco Veneto (TV) il 20 – 21 settembre e successivo ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020 possono dichiararsi conclusi.

DELIBERA

di approvare l'unito referto che espone, quale parte integrante della presente deliberazione, gli esiti dei controlli sulle spese elettorali e relative fonti di finanziamento rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alla consultazione elettorale suddetta per il rinnovo degli Organi elettivi nel Comune di Castelfranco Veneto (TV) svoltasi in data 20 – 21 settembre e successivo ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, sia trasmessa al Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto (TV), in persona del Presidente pro-tempore, e al Segretario Generale del Comune con invito a volerne curare altresì la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Salvatore Pilato

IL COMPONENTE

F.to digitalmente Elena Brandolini

IL COMPONENTE

F.to digitalmente Amedeo Bianchi

Depositata in Segreteria il 18 febbraio 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente dott.ssa Letizia Rossini